

D.R. N. 281

IL RETTORE

- VISTO Il Decreto Ministeriale 09 settembre 1957 e successive modificazioni sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;
- VISTE Le Ordinanze Ministeriale, con le quali annualmente vengono indette la prima e seconda sessione degli Esami di Stato all'esercizio delle professioni e nelle quali si stabilisce che Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove, possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda, entro i termini di presentazione della domanda per la seconda sessione, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
- VISTA L'opportunità di garantire al candidato che abbia pagato le tasse ed i contributi per l'ammissione agli Esami di Stato e non si sia poi presentato all' Esame di stato, di ripresentare la domanda per sostenere l'esame medesimo, nelle sessioni del solo successivo anno, facendo riferimento ai pagamenti delle tasse e contributi pagati.

DECRETA

Articolo unico: Il candidato all' esame di Stato, che abbia pagato le tasse ed i contributi per l'ammissione all' esame e non si sia poi presentato, potrà ripresentare la domanda per sostenere l'esame medesimo, nelle sessioni del solo successivo anno, facendo riferimento ai pagamenti delle tasse e contributi pagati.

Modena, 25.09.2006

IL RETTORE
F.to Prof. Gian Carlo Pellacani